



Decreto Rettorale n. 2738

## **Emanazione del Regolamento del Consiglio di Ateneo per la ricerca e l'internazionalizzazione (CARI)**

### **IL RETTORE**

visto lo Statuto della Libera Università Maria SS. Assunta, emanato con Decreto Rettorale 12 maggio 2022, n. 2582, ed in particolare l'art. 22;

sentito il Senato Accademico nell'adunanza del 19 gennaio 2023;

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 9 marzo 2023,

### **DECRETA**

È emanato il Regolamento del Consiglio di Ateneo per la ricerca e l'internazionalizzazione (CARI) nel testo allegato, parte integrante del presente Decreto.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito internet dell'Ateneo.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per il Centro di Ateneo per la ricerca e l'internazionalizzazione (CARI) emanato con Decreto Rettorale 6 novembre 2013, n. 1226.

Roma, 10 marzo 2023



**Il Rettore**  
Prof. Francesco Bonini



## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ATENEO PER LA RICERCA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE (CARI)**

### **Art. 1 Finalità**

1. Il Consiglio di Ateneo per la ricerca e l'internazionalizzazione (CARI) è la struttura di riferimento per la promozione e il sostegno delle attività di ricerca e di terza missione, delle collaborazioni scientifiche e per l'internazionalizzazione dell'Ateneo, compresa la mobilità internazionale dei docenti e degli studenti.
2. Il CARI opera nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo, nonché del principio della trasparenza, indipendenza nei processi di valutazione, per il buon nome dell'Ateneo e per la maggiore efficacia della sua attività di ricerca.

### **Art. 2 Funzioni**

Il CARI propone le linee di indirizzo per la ricerca, l'internazionalizzazione e la terza missione dell'Ateneo, predispone le procedure di valutazione dei progetti di ricerca all'interno dell'Ateneo, nonché promuove e sostiene le azioni necessarie alla loro realizzazione, in coerenza con quanto disposto dallo Statuto d'Ateneo e dal Piano Triennale Strategico (PTS).

### **Art. 3 Composizione**

1. Il CARI è presieduto dal Prorettore alla ricerca e all'internazionalizzazione ed è composto da un professore designato da ciascun Consiglio di Dipartimento dell'Ateneo e da cinque professori universitari non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo designati dal Senato accademico su proposta del Prorettore alla ricerca e all'internazionalizzazione, tra quelli appartenenti ad aree CUN diverse CUN differenti tra loro, nonché dal referente d'Ateneo per la terza missione. Su proposta del Rettore, i componenti del CARI, di norma appartenenti alla I fascia, sono nominati dal Consiglio di amministrazione.
2. Il CARI dura in carica tre anni. In caso di cessazione anticipata dall'incarico i singoli membri sono sostituiti con le stesse modalità con cui sono stati nominati e restano in carica sino alla naturale scadenza dell'Organo.
3. I componenti del CARI appartenenti ai ruoli dell'Ateneo e quelli esterni hanno uguale diritto di voto. Nel caso di parità nelle votazioni, il voto del Presidente vale doppio. I membri appartenenti ai ruoli dell'Ateneo svolgono il proprio servizio a titolo gratuito. Ai membri esterni è attribuito un gettone di presenza alle sedute, il cui importo è stabilito dal Consiglio di amministrazione, oltre ad eventuali rimborsi per spese di viaggio.
4. Il CARI può avvalersi della collaborazione di esperti e consulenti esterni. Per gli aspetti etici dei progetti di ricerca, il CARI acquisisce il parere del Comitato Etico per la Ricerca Scientifica (CERS). Eventuali costi sostenuti per il ricorso a esperti e consulenti esterni gravano sui fondi assegnati al CARI.



#### **Art. 4**

#### **Funzionamento del CARI**

1. Il CARI si riunisce su convocazione del Presidente con un preavviso di almeno cinque giorni.
2. I componenti del CARI appartenenti ai ruoli dell'Ateneo devono astenersi dal trattare questioni che li vedano coinvolti in prima persona o che vedano coinvolti parenti ed affini fino al quarto grado.
3. Il Presidente del CARI vigila in ordine all'osservanza delle regole in materia di incompatibilità previste dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo e agisce per prevenire o eliminare situazioni di conflitto di interesse.
4. Di ogni riunione del CARI è redatto un verbale. Il materiale relativo alla valutazione, anche anonima, dei programmi di ricerca e delle pubblicazioni cofinanziate è accessibile da parte degli interessati.

#### **Art. 5**

#### **Pubblicità e verbalizzazione**

1. Per ogni riunione deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante. Il verbale è approvato nella stessa seduta o in quella successiva.
2. Il CARI garantisce la trasparenza del suo operato assicurando la più ampia divulgazione dei suoi atti, anche mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Università e l'utilizzo di altri strumenti multimediali.
3. Il verbale deve essere inviato, anche in formato elettronico, al Rettore, ai Prorettori, ai Direttori di Dipartimento e al Direttore Generale.
4. Estratti di verbale devono essere comunicati, anche in formato elettronico, alle strutture interessate ad adottare i conseguenti provvedimenti.

#### **Art. 6**

#### **Recepimento ed esame degli atti del CARI**

I verbali, le istanze, i pareri, le raccomandazioni e le deliberazioni adottate dal CARI sono portati all'attenzione del Rettore e del Direttore Generale, i quali provvedono a trasmetterli agli organi interessati.

#### **Art. 7**

#### **Accesso ai documenti e incarichi ad esperti**

1. Il CARI, per l'adempimento dei propri compiti istituzionali, ha diritto di accesso ai dati, alle informazioni e ai documenti in possesso dell'amministrazione centrale e delle strutture decentrate didattiche e di ricerca dell'Università. Può altresì chiedere al Prorettore, e, per il tramite del Direttore Generale, agli uffici, specifiche informazioni o elaborazioni per l'analisi e l'approfondimento delle materie di sua competenza.
2. I componenti del CARI sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio e del Codice etico dell'Università.

#### **Art. 8**

#### **Promozione e sviluppo della ricerca e terza missione**

Il CARI per la promozione e lo sviluppo della ricerca e della terza missione di Ateneo:



- a) individua e propone le linee strategiche per lo sviluppo delle attività di ricerca e terza missione dell'Ateneo, e ne cura l'attuazione;
- b) assicura la corretta gestione contabile dei fondi di cui all'art. 9 per le attività di ricerca, per le pubblicazioni su riviste e presso case editrici di primario prestigio scientifico, per le collaborazioni scientifiche, per la internazionalizzazione e per la mobilità a sostegno della ricerca;
- c) valuta, sulla base di criteri predeterminati, trasparenti e non discriminatori, anche avvalendosi di esperti esterni e delle migliori procedure adottate in sede nazionale ed internazionale, la rilevanza e la qualità scientifica dei progetti di ricerca e delle pubblicazioni, nonché del prestigio della casa editrice;
- d) propone al Consiglio di amministrazione la ripartizione dei fondi stanziati per la ricerca e per le pubblicazioni. A tal fine il CARI trasmette al Consiglio di amministrazione il verbale dell'attività istruttoria delle proposte finanziabili e non finanziabili;
- e) assicura il monitoraggio delle attività di ricerca finanziate dai fondi interni e dei risultati conseguiti, proponendo linee strategiche di azione migliorative;
- f) stabilisce annualmente i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di fondi per progetti di ricerca e/o pubblicazioni;
- g) predispone il Piano strategico della ricerca e il Piano strategico della terza missione, di durata triennale, d'intesa con i Dipartimenti, e li sottopone alla valutazione del Senato accademico e, poi, all'approvazione del Consiglio di amministrazione;
- h) assicura il monitoraggio delle altre attività di ricerca comunque finanziate.

#### **Art. 9**

#### **Sostegno e finanziamento delle attività di ricerca**

1. La LUMSA può finanziare progetti di ricerca individuali, collettivi e pubblicazioni per il tramite di bandi emanati dal CARI, secondo le seguenti disposizioni.
2. I progetti individuali devono essere presentati da un docente di ruolo o da un ricercatore dell'Ateneo, con le modalità stabilite dal CARI con delibera di carattere generale e indicate dal bando. I progetti individuali hanno una durata fino a 24 mesi, prorogabile fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di assegnazione.
3. I progetti collettivi devono essere presentati da un docente di ruolo o da un ricercatore dell'Ateneo, secondo le modalità stabilite dal CARI con delibera di carattere generale e indicate dal bando, e devono prevedere la partecipazione di almeno 3 docenti strutturati dell'Ateneo. I progetti collettivi hanno una durata fino a 36 mesi, prorogabile fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di assegnazione.
4. Il coordinamento o la responsabilità dei progetti di ricerca collettivi sono di norma attribuiti a professori ordinari a tempo pieno appartenenti ai ruoli dell'Ateneo.
5. I progetti di ricerca possono comportare la partecipazione a progetti scientifici promossi da enti pubblici o privati di ricerca.
6. Le richieste di finanziamento delle pubblicazioni devono essere presentate da un docente di ruolo o da un ricercatore dell'Ateneo, secondo le modalità stabilite dal CARI con delibera di carattere generale e indicate dal bando. Le pubblicazioni per essere finanziate, devono rispettare i requisiti previsti dagli organi di valutazione nazionale della ricerca, essere pubblicate su riviste o case editrici con distribuzione nazionale/internazionale e di riconosciuto prestigio nel settore scientifico di riferimento. La domanda di finanziamento deve essere corredata dall'intero testo e da un dettagliato preventivo dei costi della rivista o della casa editrice. L'importo del contributo economico alla pubblicazione è determinato tenendo conto della originalità e della rilevanza scientifica della pubblicazione e tenendo conto del posizionamento della sede editoriale rispetto alla comunità scientifica di riferimento.



### **Art. 10**

#### **Ripartizione dei fondi per la ricerca**

1. Hanno titolo a presentare domanda di assegnazione dei fondi per ricerche e pubblicazioni i docenti di ruolo e i ricercatori in servizio presso la LUMSA che abbiano aggiornato l'Anagrafe della Ricerca di Ateneo e partecipato all'esercizio di valutazione della qualità della ricerca (VQR) richiesto dall'ANVUR.
2. Non è consentita la contemporanea partecipazione a più di un progetto di ricerca, sia individuale, che collettivo, con riferimento al medesimo bando di assegnazione dei fondi.
3. Possono partecipare alle attività di ricerca collettive e usufruire dei relativi fondi anche i titolari degli incarichi di insegnamento conferiti con contratti di diritto privato, assegnisti di ricerca, titolari di contratti di ricerca di cui all'art. 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 così come convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, studenti dei corsi di dottorato di ricerca attivati presso la LUMSA e esperti competenti sul tema del progetto di ricerca. Possono far parte, altresì, del gruppo di ricerca, professori di ruolo presso altri Atenei italiani o stranieri.
4. Il CARI, nei limiti della sua autonomia e sulla base dello stanziamento deliberato dal Consiglio di amministrazione, procede alla ripartizione delle risorse per la ricerca, determinando annualmente anche una quota non inferiore al 10% per le spese di funzionamento, per altre finalità di organizzazione e promozione della ricerca e per le attività volte all'istituzione di accordi scientifici.
5. I fondi assegnati per ricerche e per pubblicazioni che, in base a quanto accertato dai competenti uffici amministrativi, risultano eventualmente non utilizzati allo scadere della durata del progetto, saranno riassorbiti tra i finanziamenti a disposizione del CARI.
6. Il docente di ruolo collocato a riposo perde il diritto all'utilizzo dei fondi, salvo che se non ricorrano le ipotesi di cui all'art.18, comma 5, lettere d) ed e) della legge 240/2010.  
In caso di progetto collettivo, la titolarità dei fondi in capo ad un docente di ruolo collocato a riposo è assegnata ad un altro docente di ruolo o ricercatori della LUMSA partecipante al progetto di ricerca in corso.
7. L'utilizzo dei fondi di ricerca deve riguardare attività strettamente connesse alla ricerca e comunque rispettare i criteri stabiliti nel Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.
8. La Direzione generale provvede a regolamentare le procedure di rendicontazione sull'impiego dei finanziamenti.

### **Art. 11**

#### **Centri di ricerca**

Il CARI valuta le proposte di istituzione dei Centri di ricerca di Ateneo, da sottoporre alla valutazione del Senato accademico e all'approvazione del Consiglio di amministrazione, cura altresì il monitoraggio delle attività e dei risultati conseguiti, così come indicato nel Regolamento per l'attivazione dei Centri di ricerca, emanato con D.R. 2691 del 29 novembre 2022.

### **Art. 12**

#### **Promozione e sviluppo dell'internazionalizzazione**

Per la promozione e lo sviluppo dell'internazionalizzazione il CARI:

- a) propone le linee strategiche;
- b) promuove e sostiene la mobilità e la ricerca internazionale;

monitora l'andamento complessivo dello sviluppo della internazionalizzazione.